REGOLAMENTO

Art. 16

Sostituzione di equipaggiamento in porti fuori dell'Unione europea con equipaggiamento non CE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 5 giugno 1962, n. 616, se l'equipaggiamento di una nave nazionale deve essere sostituito in un porto fuori dell' Unione europea e vi sono circostanze eccezionali, debitamente giustificate all'amministrazione tramite l'autorita' consolare, che non consentono in termini ragionevoli di tempi, di ritardi e di costi di sistemare a bordo un equipaggiamento che ha ottenuto una dichiarazione CE di conformita' al tipo, puo' essere sistemato a bordo un equipaggiamento di altro tipo secondo la seguente procedura:

a) l'equipaggiamento deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da un organismo riconosciuto equivalente ad un organismo notificato, nel caso in cui e' stato concluso un accordo tra l'Unione europea e il paese terzo per il riconoscimento reciproco di tali organismi;

b) se non e' possibile procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera a), l'equipaggiamento, deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da uno stato membro dell'EMO, che sia parte delle pertinenti convenzioni internazionali, la quale certifichi la conformita' ai requisiti INIO in materia, a condizione che sono rispettate le disposizioni dei commi 2 e 3. L'autorita' consolare deve essere informata immediatamente dal comandante o dall'armatore o dal raccomandatario sulla natura e sulle caratteristiche dell'equipaggiamento di cui al comma 1. L' autorita' consolare e' tenuta a comunicare all' amministrazione i dati relativi alla sostituzione dell'equipaggiamento e ad annotare gli stessi al momento del rilascio delle spedizioni. Il comandante o l'armatore o il raccomandatario, al primo approdo della nave in un porto nazionale, richiede all'autorita' periferica l'effettuazione della visita della nave al fine di verificare che l'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano o conformi ai requisiti richiesti dagli strumenti internazionali e dal presente regolamento. Le apparecchiature di radiocomunicazione facenti parte dell' equipaggiamento di cui al comma 1 non devono creare interferenze nocive con altri apparati di radiocomunicazioni.

Versione in vigore dal 24 novembre 1999, non più in vigore dal 25 marzo 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-407-1999/art-16-sostituzione-di-equipaggiamento-in-porti-fuori-dell-unione-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it